



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza n° 41 del 19 Maggio 2020

OGGETTO: MERCATO RIONALE E SETTIMANALE DI LARGO PAONE E MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ DI VIA O. SPAVENTOLA - LINEE GUIDA PER LA VENDITA DEI BENI USATI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile, 26 aprile e 17 maggio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA l'ordinanza della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020";

VISTE le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16 maggio 2020, contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori

di attività finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

CONSIDERATO che le predette linee guida nel disciplinare il commercio al dettaglio su aree pubbliche prevedono espressamente che i Comuni - a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti - dovranno regolamentare la gestione degli stessi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

RITENUTO pertanto dover intervenire per meglio disciplinare lo svolgimento dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO altresì che la vendita di beni usati possa ritenersi causa di maggior rischio di veicolazione e diffusione del contagio;

CONSIDERATO che attualmente sono presenti presso il mercato rionale e settimanale di Largo Paone e nel mercato settimanale del giovedì di Via O. Spaventola diversi operatori del settore non alimentare che vendono specificatamente indumenti e accessori di abbigliamento usati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, che **la vendita nei mercati di indumenti e accessori di abbigliamento usati** è vincolata, oltre che al rispetto delle prescrizioni impartite dalle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del 16 maggio 2020, previste per tutti gli operatori esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche e segnatamente:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- è obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso in caso di merce non protetta da confezione esterna;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.

al rispetto delle ulteriori e seguenti prescrizioni a carico degli operatori commerciali titolari di posteggio:

- igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita; il certificato di avvenuta sanificazione deve obbligatoriamente essere esposto presso ogni banco di vendita;
- divieto da parte degli avventori di manipolare la merce in vendita.

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità dal giorno **20 maggio 2020**, salvo diverse e successive disposizioni;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale:

- la notifica della presente ordinanza agli operatori commerciali interessati;
- il controllo per l'osservanza del presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio – sezione di Latina – nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

TRASMETTE

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 19 maggio 2020



IL SINDACO

Dott.ssa Paola Villa

Paola Villa